



Comune di

SCALA COELI (Tel/Fax 098395013 – 098395336)

-Cosenza-

www.comune.scalacoeli.cs.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- ORIGINALE
 COPIA

N. 14 del 08.08.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **OTTO**, del mese di **AGOSTO**, alle ore **18:30**, nella sala consiliare, convocato dal Presidente con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

CONSIGLIERI		Presenti	CONSIGLIERI		Presenti
MATALONE	Giovanni	SI	TURSI	Justin	NO
RUSSO	Benedetto	SI	SALVATO	Vincenzo Giuseppe	SI
TRIDICO	Salvatore	SI	TRIDICO	Vincenzo	SI
CATALDO	Michele	SI	RUSSO	Maria Graziella	NO
CARUSO	Maria	SI	SCALISE	Giuseppe	NO
RIPOLI	Genoeffa	NO			

Consiglieri assegnati **N. 11** – Consiglieri in carica **N. 11** – Presenti **N. 7** - Assenti **N. 4**

Vista l'assenza del Presidente del Consiglio, assume la Presidenza il Consigliere più anziano sig. **RUSSO Benedetto**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa **Barbara GRECO**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del presente punto all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- ✓ all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- ✓ all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- ✓ il Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 dicembre 2021, di differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- ✓ il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- ✓ il Decreto del Ministro dell'interno del 31 maggio 2022, di differimento al 30 giugno 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1° giugno 2022;
- ✓ il Decreto del Ministro dell'interno del 28 giugno 2022, di differimento al 31 luglio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 04 luglio 2022;
- ✓ il Decreto del Ministro dell'interno del 28 luglio 2022, di differimento al 31 agosto 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali,

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto inoltre l'articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale”*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n° 13 del 08.08.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP Semplificato) 2022/2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale 44 del 22/06/2022, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i prescritti documenti;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Richiamate le seguenti deliberazioni obbligatorie per legge e propedeutiche all'approvazione del bilancio 2022/2024:

- ✓ la delibera di consiglio comunale n° 5 del 26 maggio 2022 di approvazione del rendiconto di gestione per l'anno 2021;
- ✓ la delibera di consiglio comunale n° 6 del 26 maggio 2022 di approvazione del PEF Tari per gli anni 2022/2025;
- la delibera di consiglio comunale n° 7 del 26 maggio 2022 di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2022;
- la delibera di consiglio comunale n° 8 del 26 maggio 2022 di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 rettificata con delibera di consiglio comunale n° 12 del 08.08.2022;
- la delibera di consiglio comunale n° 9 del 26 maggio 2022 di approvazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022;

Dato atto che l'Ente non è ente strutturalmente deficitario e, pertanto, non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- ✓ regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
- ✓ non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- ✓ al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
- ✓ il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica sottesi all'obbligo del pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'inse-diamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”*;

Ricordato che l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, così come novellato dal D.L. 183/2020 nella sua legge di conversione, dal prevede espressamente che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”*

Vista la delibera di Giunta comunale n. 15 del 28/02/2022 di presa d'atto dell' assenza dell' obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022 del fondo di garanzia per i debiti commerciali di cui all'art 1 comma 862 legge 145/2018;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- ✓ per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- ✓ per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- ✓ per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- ✓ per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- ✓ obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- ✓ vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- ✓ per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012);
- ✓ per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- ✓ l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- ✓ l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- ✓ l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- ✓ del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (prot. 2351 del 21/07/2022);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- ✓ Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011 ed i relativi allegati;

Di approvare, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024;

Di dare atto che il bilancio di previsione 2022-2024:

- ✓ è coerente con il DUP 2022-2024;
- ✓ è coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dagli allegati;

Di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), in euro € **16.000,00**, il limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2020, dando atto che dal suddetto limite sono escluse le spese per:

- ✓ incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- ✓ incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- ✓ incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*);

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;

- ✓ Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: (Art. 49, c.1 T.U.E.L. N. 267/2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

*IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to Giovanni Matalone*

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

*IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
f.to Giovanni Matalone*

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto e approvato dai sottoscritti:

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Barbara GRECO*

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.
f.to Benedetto RUSSO*

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (art.32 legge N. 69/2009) il giorno 19 agosto 2022 per 15 gg. consecutivi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Barbara GRECO

E' copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Barbara GRECO*